

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 14276/2017

Conclusione del contratto di patrocinio - Rilascio di procura "ad litem" - Necessità - Esclusione - Versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 08/06/2017

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

14276

2017